



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione,
in data giovedì 4 luglio 2019,
alle ore 21,
presso la sede del CSV Società Solidale
in Piazzale della Croce Rossa Italiana, 1 – 12100 CUNEO,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente CAVALLERA Marcella dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra SPINARDI Silvia

Il Presidente constata che alla data della presente assemblea la compagine associativa è composta da n. 23 soci, di cui sono presenti 18 soci, di cui 7 in proprio e 11 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale ODV.

Anfaa

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie – Sezione di Cuneo – C.so Francia 10 c/o ASL CN1

Apertura segreteria: 1° venerdì del mese 17-18,30

Tel. 3881682155 Sito internet: www.anfaa.it E-mail: cuneo@anfaa.it



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 18 soci (7 presenti + 11 deleghe); contrari - nessuno ; astenuti - nessuno

e si dichiara quindi approvato il nuovo statuto sociale nel rispetto del quorum deliberativo previsto

Il Presidente dispone di conservare il nuovo Statuto sociale agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Silvia Spivardi

il Presidente

Marcella Gaspero

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrazione n. **8** LUG. 2019 al n. **2394** Serie **3°**

Esatte Euro **ESENTE**

L'ACQUISTO
FIORITO *[firma]*



Anfaa

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie – Sezione di Cuneo – C.so Francia 10 c/o ASL CNI

Apertura segreteria: 1° venerdì del mese 17-18,30

Tel. 3881682155 Sito internet: www.anfaa.it E-mail: cuneo@anfaa.it

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie - Cuneo ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie - Cuneo ODV " siglabile "Anfaa Cuneo ODV".
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Organizzazione si riconosce nell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie ODV (Anfaa ODV) mantenendo propria autonomia di bilancio e amministrativa.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

L' Anfaa Cuneo ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere e tutelare il diritto fondamentale di ogni minore a crescere in una famiglia, innanzitutto nella propria, di origine, anche attraverso adeguati sostegni, e quando questo non è possibile, in una famiglia affidataria nei casi di inidoneità dei genitori e/o parenti e in una famiglia adottiva quando è stato preventivamente dichiarato lo stato di adottabilità del minore stesso.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Anfaa Cuneo ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.I);

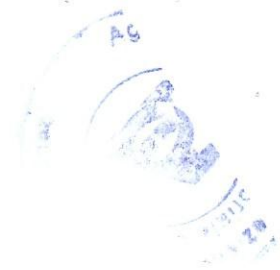


- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Anfaa Cuneo ODV intende:

- studiare e perfezionare proposte di intervento a sostegno della permanenza dei minori in situazioni familiari in gravi difficoltà.
- intervenire presso le Istituzioni preposte affinché il diritto dei minori a crescere in un nucleo familiare sia assicurato anche a quelli malati e/o portatori di handicap;
- stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti dirette a tutelare il diritto di ogni minore a crescere in famiglia, verificando anche la qualità degli interventi erogati;
- agire nei confronti delle Istituzioni preposte per promuovere, realizzare e sostenere gli affidamenti familiari, da attuare, anche transitoriamente, nei casi in cui non sia attuabile la permanenza dei minori nel loro nucleo familiare, contribuendo anche come associazione alla diffusione di una cultura accogliente e solidale
- affermare il valore dell'adozione, pronunciata a seguito della dichiarazione di adottabilità, come genitorialità e filiazione vere, basate sul rapporto affettivo e reciprocamente formativo;
- operare per l'inclusione scolastica dei minori adottati e affidati.

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Anfaa Cuneo ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L' Anfaa Cuneo ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l' Anfaa Cuneo ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L' Anfaa Cuneo ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
8. L' Anfaa Cuneo ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell' Anfaa Cuneo ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L' Anfaa Cuneo ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell' Anfaa Cuneo ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Anfaa Cuneo ODV, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell' Anfaa Cuneo ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

1. L' Anfaa Cuneo ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs 117/2017) da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Anfaa Cuneo ODV: i genitori adottivi, gli affidatari, gli adottati maggiorenni, gli affidati maggiorenni e le persone fisiche che condividono e operano secondo gli scopi e le finalità dell'organizzazione. L'adesione all'Anfaa è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. I Soci afferenti alla sezione Anfaa Cuneo ODV sono a tutti gli effetti Soci di Anfaa ODV a livello Nazionale.



Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
 - d. per decesso.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Anfaa Cuneo ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Anfaa Cuneo ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' Anfaa Cuneo ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall' Anfaa Cuneo ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' Anfaa Cuneo ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- di ottenere il rimborso delle spese sostenute purché autorizzate e documentate.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' Anfaa Cuneo ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell' Anfaa Cuneo ODV

Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Anfaa Cuneo ODV, regola l'attività stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare; l'Assemblea elegge un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea si esprime in tutti i casi di ricorso su rigetto all'ammissione di Socio.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Anfaa Cuneo ODV stessa.
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
2. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' Anfaa Cuneo ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Anfaa Cuneo ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

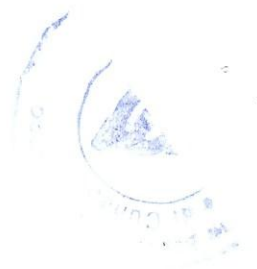


- 
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 12 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Anfaa Cuneo ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Anfaa Cuneo ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 14
Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 15
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' Anfaa Cuneo ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell' Anfaa Cuneo ODV , il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Ente del Terzo settore Associazione Nazionale Famiglie adottive e affidatarie ODV - Anfaa ODV o, in mancanza, alla Fondazione Promozione Sociale di Torino e in subordine alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Cuneo, 4 luglio 2019

Il Presidente

Marcella Gattapera

Il Segretario

Enrico Angeli

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo

Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il

- 8 LUG. 2019

al n. 2394, Ser. 3°

Esatte Euro

ESENTE

L'ADDETTO
FIDRITO M. *[firma]*

